



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 12/12/2022, n° 30

OGGETTO: parere DDL 137 del 16/11/2022 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)” e ai successivi emendamenti pervenuti in data 07/12/2022 con nota prot. 2022-1412657

L’anno duemilaventidue, addì 12 del mese di dicembre, alle ore 10.00, in forma mista (parte dei Consiglieri in presenza presso **la Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova**, Largo Eros Lanfranco 1 e parte in videoconferenza, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento interno del CAL) si è adunato in seduta di prima convocazione, il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede il Presidente Pierangelo Olivieri

Partecipa in qualità di Segretario: Pierluigi Vinai

Sono presenti all’esame della pratica n. 26 Consiglieri.

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
BARDINI MIRKO	Sindaco Comune di Montebruno (GE)	X		
BIASI ARMANDO	Sindaco Comune di Vallecrosia (IM)	X		PIARDI MARILENA
BUCCI MARCO	Sindaco Città Metropolitana Genova	X		SENAREGA FRANCO
BUCCI MARCO	Sindaco Comune di Genova	X		MASCIA MARIO
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	X		FRANCESCHI SIMONE
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	X		FERRARA ALESSANDRA
CAMIOLO PINO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Imperia	X		
CAMPODONICO MENTORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di Rapallo (GE)	X		
CASSIBBA CARMELO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Genova	X		
DISTILO DIEGO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Albenga (SV)	X		
GALLIANO DANIELE	Sindaco di Bormida (SV)	X		
GANDOLFO CARLO	Sindaco di Recco (GE)	X		
IL GRANDE ALESSANDRO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Sanremo (IM)	X		
LAMBERTINI PAOLO	Sindaco di Cairo Montenotte (SV)	X		
LIROSI FRANCESCO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Savona	X		
MANGIANTE GIAN ALBERTO	Sindaco di Lavagna (GE)	X		PIAZZE ENRICO
OLIVARI FRANCESCO	Sindaco di Camogli (GE)	X		
OLIVERI GIOVANNI	Sindaco Campoligure (GE)	X		
OLIVERI ROSA	Sindaco di Ronco Scrivia (GE)	X		
OLIVIERI PIERANGELO	Presidente Provincia Savona	X		
PAGANINI MONICA	Sindaco Comune di Arcola (SP)	X		
PERACCHINI PIERLUIGI	Sindaco Comune della Spezia		X	FRASCATORE MARCO
PERACCHINI PIERLUIGI	Presidente Provincia della Spezia	X		PONZANELLI LUCA
PISCOPO SALVATORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di La Spezia		X	
RAMPI CARLO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Sarzana (SP)		X	
RUSSO MARCO	Sindaco Comune di Savona	X		PASQUALI BARBARA
SASSO MANUELA	Sindaco Comune di Molini di Triora (IM)	X		
SCAJOLA CLAUDIO	Sindaco Comune di Imperia	X		VASSALLO SIMONE
SCAJOLA CLAUDIO	Presidente Provincia di Imperia	X		
SCAMPELLI MARIO	Sindaco Comune di Calice al Cornoviglio (SP)		X	

- Vista la L.R. n.1/2011; e ss.mm.ii.
- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Visto il decreto n.4 del 01/12/2020 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n. 1/2011.
- Visto l'art. 3, comma 6 bis l.r. 1/2011, ai sensi del quale, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute;
- Considerato che, nessun Consigliere si trova nella situazione di cui al punto sopra, il numero dei Componenti computati ai fini del calcolo del quorum per la seduta odierna è pari a 30;
- Premesso che il Regolamento interno del Cal prevede oltre allo svolgimento delle sedute in presenza, anche lo svolgimento delle stesse in videoconferenza o teleconferenza e in forma mista (parte dei consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza)
- Considerato che il Cal, istituito con normativa regionale, deve esprimere il parere su provvedimenti legislativi propedeutici allo svolgimento istituzionale del Consiglio Regionale della Liguria.
- Visto la convocazione con l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 29/11/2022 prot. 120/ 2022 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2) l'espressione del parere relativo alla proposta sopraindicata;
- Sentito il Presidente

Delibera di formulare in parere in ordine al sopraindicato disegno di legge.

Il Disegno di Legge n. 137 del 16 novembre 2022 ad oggetto **Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)** provvede a dare attuazione all'art 36 del decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii e al relativo allegato 4/1; i citati disposti prevedono che la Regione adotti, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

L'art 1 (Disposizioni finanziarie) stabilisce che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2023-2025, per l'anno 2023 le eventuali disponibilità di risorse - comunque derivanti dalla gestione del bilancio - sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché degli investimenti.

L'art. 2 (Rifinanziamento delle leggi regionali) per il triennio 2023-2025 si autorizza il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali, indicati nell'Allegato 1 alla presente legge con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative. (Allegato n. 4/1 paragrafo 7 lettera b) al D.Lgs 118/2011 dispone che "la Regione provveda al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative"

L'art 3 (Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale) in attuazione alle politiche di eco-sostenibilità e di salvaguardia ambientale, le autovetture nuove - immatricolate per la prima volta nel 2023 con alimentazione ibrida benzina-elettrica o benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica - sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi. A tale scopo sono esentati anche per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, anche i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nel 2023 a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.

Per l'anno 2023 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica - per tre annualità - i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato per la prima volta un sistema di alimentazione a

GPL o a Metano collaudato nel 2023. Le tre annualità in quest'ultimo caso decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione GPL o Metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL e gasolio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2, anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione. L'esenzione di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e successive modifiche e integrazioni, si applica a tutti i veicoli nuovi azionati da motore elettrico.

L'art 4 (Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli con alimentazione a GNL destinati al trasporto di merci) stabilisce che i veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2023; l'esenzione si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2023.

L'art 5 (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014))) prevede che al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), dopo la parola: "proprietari" sono aggiunte le parole: "o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine".

L'art 6 (Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato) prevede che gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

- Con comunicazione prot. 122 del 06/12/2022 il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Regione Liguria inviava "**Emendamenti al disegno di legge n. 137/2022** (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025))
- **Emendamento n. 1:** reca l'inserimento dopo l'articolo 2 del DDL in oggetto dell'**articolo 2 bis (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali giovanili intraprese nell'anno 2023)** prevedendo, nel caso in cui venga intrapresa un'attività di impresa a carattere spiccatamente giovanile (età inferiore ai 35 anni) l'azzeramento dell'IRAP per l'anno 2023 e per i due anni successivi. Vengono espressamente indicati in legge i codici ATECO delle attività che possono beneficiare della misura, estendendo il più possibile il numero delle attività economiche agevolabili sul territorio regionale. La stima della perdita di gettito ottenuta attraverso l'analisi degli ultimi dati ISTAT disponibili ammonta a €. 1.600.000,00.
- **Emendamento n. 2:** reca l'inserimento dopo l'articolo 6 del DDL in oggetto dell'**articolo 6 bis (Ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2016 n. 8 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione))**). Attraverso l'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2016 n. 8 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione)) si è provveduto, per ragioni di semplificazione amministrativa, a disapplicare l'obbligo cauzionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle

regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione). La norma in oggetto è finalizzata a pervenire ad un aggiornamento delle scritture contabili; viene disposto che le somme ancora presenti nelle scritture contabili regionali afferenti all'obbligo cauzionale disapplicato ai sensi della sopradetta normativa e non ancora reclamate, vengano restituite, su istanza di parte entro il 31/01/2023, ai soggetti passivi dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale. Le somme di cui trattasi, per le quali non è pervenuta istanza di restituzione, sono destinate all'eliminazione dalle scritture contabili regionali, nell'ambito delle prescritte operazioni di riaccertamento ordinario.

Le principali linee per impostare la legge di stabilità risultano dettate dalla necessità di limitare gli effetti dell'inflazione, generata dalla crisi internazionale in corso, ponendo attenzione negli aiuti all'economia e nelle risorse per sostenere la nuova programmazione europea.

In considerazione dell'obbligo normativo posto alla base del presente provvedimento di formazione del bilancio, il CAL prende atto della bozza di parere al DDL 137 del 16/11/2022 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025" e dei successivi emendamenti pervenuti in data 07/12/2022 con nota prot. 2022-1412657 ed esprime parere favorevole.

Procedutosi a votazione palese tramite alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori /tramite comunicazione riscontrabile, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 26
Votanti	N. 26
Voti Favorevoli	N. 26
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità alla votazione proclama all'unanimità parere favorevole al disegno di legge.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N.30

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Pierluigi Vinai)

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pierangelo Olivieri)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2022.

Genova 12 dicembre 2022

Il Segretario
Pierluigi Vinai



